



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Al Commissario Straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territori interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016*

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

RILIEVO

Oggetto: Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 (prot. Cdc n. 120 del 4 gennaio 2022). Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali.

Con l'ordinanza in oggetto, emanata ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, vengono dettate disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali.

In particolare, all'art. 1 viene previsto che *"I Comuni o i soggetti Coordinatori della ricostruzione privata, d'intesa con i sub Commissari designati, possono altresì stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o società pubbliche o a controllo pubblico al fine di dotarsi di servizi e strumenti gestionali ed operativi degli aspetti topografici e catastali della ricostruzione dei centri storici, quali, ad esempio, quelli relativi a GIS, BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato"* (comma 2) mediante utilizzo di risorse *"a valere sul "Fondo per rilievi topografici" che viene istituito attingendo alle risorse della contabilità speciale, di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016 per un importo massimo di € 2 milioni"* (comma 4). Ancorché sia stato fissato un importo massimo del Fondo per i rilievi topografici, occorre al riguardo chiarire, ai fini di una valutazione di impatto in termini finanziari, la portata applicativa della disposizione in termini anche di numero presumibile di edifici ed aree interessate.



CORTE DEI CONTI

Con l'art. 2 sono dettate disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione. In particolare, è previsto che le Strutture di supporto per l'attuazione degli interventi individuati nelle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 possano avvalersi di professionalità esterne scelte, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, "in ragione dell'urgenza, anche in assenza di procedura comparativa in deroga al comma 6-bis, del medesimo articolo 7", nel limite di euro 75.000,00. Oltre a non essere chiaro se il predetto limite debba riferirsi all'importo procapite annuo, occorre osservare che non sono circostanziate le ragioni della deroga alla procedura comparativa prevista dall'art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui *ratio* poggia sulla necessità che l'azione amministrativa sia in ogni caso coerente con i principi di imparzialità dell'amministrazione. Sicché, anche nelle ipotesi circoscritte di deroga, il principio di buon andamento può essere coniugato con il principio di imparzialità soltanto dando conto dei criteri obiettivi di scelta (ad esempio attingendo ad elenchi di professionisti ovvero *short list*).

Con l'art. 4 sono recate modifiche a numerose ordinanze speciali. Occorre al riguardo osservare che l'ordinanza non è accompagnata da una relazione illustrativa che dia spiegazione delle ragioni delle modifiche. Analoghe considerazioni valgono per l'art. 5 dell'ordinanza, che provvede alla rettifica di errori materiali di numerose ordinanze speciali.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sui termini previsti dal combinato disposto degli artt. 33, comma 1, del d.l. n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000 (quindici giorni per la risposta al presente rilievo), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato Istruttore
Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato
Cons. Cinzia Barisano